

Scheda conoscitiva sulla legge 24.12.07, n. 247 relativa alla riforma del Welfare di cui al Protocollo siglato il 23.7.07 dal Governo e dalle parti sociali in vigore dall'1.1.08 a seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 301 del 29.12.07, fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92.

A cura del Dr. Francesco Colaci – Direttore Regionale

La legge in parola risulta composta da un solo articolo che comprende 94 commi.

Di seguito, si evidenziano gli aspetti ritenuti particolarmente rilevanti anche con riferimento alle funzioni e compiti istituzionali di codeste strutture, confidando che, in previsione ed attesa di specifici chiarimenti ed indicazioni operative da parte degli organi centrali delle Amministrazioni interessate alle materie trattate, formino oggetto di attenzione ed approfondimento da parte del personale interessato per la conforme ed uniforme applicazione nell'esercizio delle attività di competenza.

- **Commi da 1 a 9 – Disciplina pensioni.**

Fa riferimento e rinvio alle Tabelle A e B contenute nell'allegato 1 della legge, che in merito alla disciplina del sistema pensionistico determinano il superamento dello "scalone" stabilito dalla riforma Maroni (legge 243/04), sostituito dai cosiddetti "scalini".

Tra l'altro viene precisato che le disposizioni in materia di pensioni di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge in esame continuano ad essere applicate nel limite di numero 5000 lavoratori collocati in mobilità lunga per accordi sindacali stipulati anteriormente al 15.7.07, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione del trattamento di mobilità.

Inoltre si delega il Governo ad emanare entro tre mesi i decreti legislativi per il pensionamento anticipato per i lavoratori impegnati in attività usuranti nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti, precisando altresì la documentazione e gli elementi di prova di data certa attestante l'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi, nonché prevedendo sanzioni amministrative da 500 a 2000 euro ed altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte dei datori di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti Uffici circa l'articolazione dell'attività produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro per i lavoratori impegnati in attività particolarmente usuranti.

Infine si stabilisce che entro il 2011 avrà definizione la disciplina a regime della decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità con 40 anni di contribuzione e di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne ed in tale attesa vengono disciplinate le c. d. " finestre " provvisorie.

- **Commi da 10 a 16 – Aumento contributi e calcolo coefficienti.**

Si prevede l'aumento delle aliquote dei contributi INPS dal 1.1.2011 per i lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria nella misura dello 0,09%.

E' istituita una Commissione composta da rappresentanti dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia, nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle associazioni datoriali con il compito di proporre entro il 31.12.08 modifiche ai criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'art. 1 comma 6 legge 335/95.

Nell'allegato 2 della legge sono stati fissati i nuovi coefficienti di trasformazione con effetto dall'1.1.2010, restando precisato che gli stessi verranno aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia.

- **Commi da 17 a 24 – Maxi pensioni – Aumento e indennità INAIL.**

Si stabilisce che per le pensioni superiori a otto volte al minimo che sia sospesa per un anno la relativa indicizzazione .

Sono emanate speciali disposizioni integrative in favore dei lavoratori vittime dell'esposizione all'amianto.

Infine si stanziavano fino a 50 milioni di euro per aggiornare le indennità dell'INAIL per l'indennizzo del danno biologico in attesa dell'introduzione di un sistema di rivalutazione automatica.

- **Commi 25 e 26 – Indennità di disoccupazione.**

Si allunga la durata della disoccupazione ordinaria in pagamento dall'1.1.08, prevedendo che spetta per 8 mesi ai beneficiari d'età non superiore a 50 anni e per 12 mesi per quelli di 50 anni ed età superiore.

Inoltre il trattamento è commisurato al 60% della retribuzione nei primi sei mesi, scendendo prima al 50% per i successivi 2 mesi e poi al 40% negli altri mesi mentre la contribuzione figurativa di tale indennità è riconosciuta per l'intera durata legale della stessa.

Gli incrementi della durata e della misura di cui sopra non trovano applicazione ai trattamenti di disoccupazione agricoli ordinari e speciali, né con requisiti ridotti.

Inoltre si stabilisce la non spettanza dell'indennità ordinaria di disoccupazione nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia.

Viene rideterminato al 35% di quello ordinario per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi giorni sino al massimo di 180 giorni il trattamento di disoccupazione non agricola in pagamento dall'1.1.08 con requisiti ridotti.

Tali trattamenti spettano per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto e di quello delle giornate di lavoro prestate.

- **Comma 27 – Rivalutazione CIGS.**

Dall' 1.1.08 il trattamento della CIGS subisce la rivalutazione pari al 100% della variazione annuale dell'indice ISTAT.

- **Commi 28 e 29 – Delega riforme ammortizzatori sociali.**

Il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi il/i provvedimenti per riformare gli ammortizzatori sociali secondo i criteri riportati nel comma 29 lettere a), b), c), d), e), f), g), h).

- **Commi 30-33 – Delega riforma servizi impiego, incentivi occupazione ed apprendistato.**

Entro 12 mesi, giusta corrispondente delega, il Governo dovrà procedere alle riforme dei servizi impiego, degli incentivi all'occupazione e dell'istituto dell'apprendistato seguendo le linee ed i criteri fissati nei commi 31, 32 e 33.

- **Comma 34 – Sviluppo formazione professionale.**

Risultano stanziati per il finanziamento delle attività di formazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009, 10 milioni di euro.

- **Commi 35 – Trattamento economico invalidi**

Agli invalidi di età compresa tra 18 e 65 anni con una percentuale d'invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 74% che non svolgano attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed erogato dall'INPS un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, previa dichiarazione sostitutiva al suddetto Ente qualora la condizione di disoccupazione venga meno.

- **Comma 36 – Invalidi civili beneficiari indennità d'accompagnamento.**

Viene meno l'obbligo di tali soggetti a presentare entro il 31 marzo di ciascun anno apposita dichiarazione di responsabilità alla Prefettura, al Comune o alla ASL, relativa all'esistenza o meno dello stato di ricovero in istituto ed in caso affermativo che lo stesso è a titolo gratuito.

- **Comma 37 – Modifiche ed integrazioni legge 68/99.**

La legge 68/99 relativa al collocamento obbligatorio dei disabili viene modificato nel corpo dell'art. 12 e con l'aggiunta dell'art. 12 bis riguardante la stipula di apposite convenzioni d'inserimento lavorativo con finalità formativa.

Inoltre si introduce una aggiunta al testo dell'art. 13 della suddetta legge 68/99 riguardante gli incentivi alle assunzioni obbligatorie degli invalidi, che risultano differenziati in riferimento alla percentuale di invalidità dei lavoratori.

- **Comma 38 – Abrogazione art. 14 Dec. Leg.vo 276/03.**

Dall' 1.1.08 è abrogata la norma di sopra citata relativa alle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e disabili.

- **Commi da 39 a 43 – Lavoro a termine.**

Sono introdotte diverse e sostanziali modifiche alla disciplina del lavoro a tempo determinato di cui al Dec. Leg.vo 368/01.

Anzitutto all'art. 1 del predetto provvedimento viene inserito un comma secondo cui “ Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato “, quasi a ribadire che quello a termine costituisce un'eccezione per situazioni specificate e con limitazioni prestabilite.

Inoltre è da tener conto che se il contratto di lavoro subordinato dura più di 36 mesi tra proroghe e rinnovi, il rapporto viene considerato a tempo indeterminato. Per una sola volta si può stipulare un ulteriore e successivo contratto a termine, ma soltanto presso la DPL competente per territorio ed a condizione che il lavoratore sia assistito da un rappresentante di una delle organizzazioni comparativamente più rappresentative in campo nazionale al quale sia iscritto o conferisca mandato. La durata dell'ulteriore proroga sarà stabilita dalle predette OO.SS. con avvisi comuni. La violazione di quanto sopra comporta la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Le limitazioni predette non si applicano ai rapporti di lavoro per le attività stagionali definite dal DPR n. 1525/63, nonché per le attività che saranno definite negli avvisi comuni e nei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

In caso di prestazioni lavorative a termine presso la stessa azienda per un periodo complessivo superiore a sei mesi si determina in favore del lavoratore interessato un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato che vengono effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi per le medesime mansioni svolte nel rapporto a termine.

In caso di nuove assunzioni a termine, il lavoratore utilizzato nelle attività stagionali ha diritto di precedenza da parte dello stesso datore di lavoro per le stesse attività stagionali. Le precedenza di cui sopra sono garantite purché si manifesti la volontà del lavoratore corrispondente all'assunzione da parte del lavoratore interessato entro rispettivamente sei e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto precedente a termine e il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del precedente rapporto lavorativo a tempo determinato.

Vengono sostituiti i testi delle lettere c) e d) del comma 7 dell'art. 10 del D.Lvo 368/01, mentre sono abrogati i testi dei commi 8, 9 e 10 dello stesso art. 10.

La riforma del lavoro al termine regola anche il periodo transitorio, nel senso che i contratti in corso al primo gennaio 2008 continuano sino al termine previsto dagli stessi, anche in deroga al limite di 36 mesi, ed in ogni caso il periodo di lavoro già effettuato alla data del 1° gennaio 2008, insieme ai periodi successivi di attività, si considera nel computo dei 36 mesi.

- **Comma 44 – Disciplina lavoro a part-time – Modifiche e integrazioni al D.Lvo n° 61/2000**

Si introducono alcune modifiche alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro a tempo parziale.

In primo luogo si prevede che il datore di lavoro può richiedere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, benché venga accordato idoneo preavviso al prestatore, (fatta salva diversa intesa tra le parti) di almeno 5 giorni, nonché riconoscendo il diritto a compenso specifico di misura e forma previsto dai contratti collettivi.

Inoltre si consente ai dipendenti pubblici e privati portatori di patologie oncologiche l'esercizio del diritto della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, salvo la riconversione a richiesta del dipendente.

Invece la priorità nella trasformazione a tempo parziale è riconosciuta al dipendente se la malattia suddetta colpisce il coniuge, i figli o i genitori del dipendente, nonché nel caso che si dia assistenza a persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa in condizioni di gravità di cui alla legge 104/92 per dichiarazione dello stato di invalidità al 100% con necessità di assistenza continua in quanto incapace di provvedere agli atti quotidiani della vita. Analoga priorità è riconosciuta al dipendente con figlio convivente di età non superiore agli anni 13 o con figlio convivente portatore di handicap ex legge 104/92.

Infine si prevede il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno nelle medesime mansioni per il dipendente che abbia trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale.

- **Commi 45 e 46 – Abolizione disciplina lavoro intermittente e somministrato a tempo indeterminato**

Dall'1.1.08 sono abrogati gli articoli 33 e 40 del D.Lvo 276/03 relativi al lavoro a chiamata o intermittente ed al lavoro in somministrazione a tempo indeterminato di cui al Titolo III Cap.I del predetto D.Lvo .

- **Commi da 47 a 50 – Prestazioni di lavoro discontinuo nel settore turistico e dello spettacolo**

Tali commi stabiliscono che:

- o I contratti collettivi possono prevedere la stipula di specifici rapporti per il fine settimana e per particolari periodi di vacanza regolandone le condizioni ed il trattamento economico e normativo spettante;
- o Il Ministero del Lavoro definisce con proprio provvedimento le modalità per svolgere in forma semplificata gli adempimenti amministrativi legati ai rapporti di lavoro discontinuo;
- o Dopo 2 anni è prevista la verifica tra Ministero del Lavoro e OO.SS. di queste norme , per valutare gli effetti sul lavoro sommerso al fine di determinazioni definitive in materia di lavoro discontinuo.

- **Commi da 51 a 53 – Prestazioni lavorative in edilizia**

Contengono disposizioni attinenti a :

- o riduzione contributiva di cui al comma 2 dell'art. 25 legge 341/95 prevedendo le modalità ed i tempi per la fissazione della misura della stessa da parte del Ministero del Lavoro;
- o obbligo delle imprese edili a comunicare all'INPS l'orario di lavoro stabilito per i rapporti a tempo parziale instaurati;
- o inserimento dei datori di lavoro del settore edile tra i soggetti non tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3 della legge 68/99 sul collocamento

delle categorie invalide protette per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.

- **Comma 54 – Maxi sanzione art. 3 legge 73/02**

I provvedimenti sanzionatori amministrativi relativi alla maxi sanzione per lavoro nero di cui all'art. 3 legge 73/02 sono di competenza dell'Agenzia dell'Entrate se relativi a violazioni constatate prima del 12 agosto 2006 risultando soggetti alle disposizioni del D.Lvo n. 472 del 18.12.97 ad eccezione del comma 2 dell'art. 16.

- **Commi da 55 a 63 – Indennità di disoccupazione operai agricoli a tempo determinato, calcolo per la pensione riduzione contributi INAIL ai datori di lavoro agricoli, diminuzione aliquota assicurazione entro la disoccupazione in agricoltura**

L'importo giornaliero dell'indennità di disoccupazione e dei trattamenti speciali spettanti agli operai agricoli a tempo determinato è fissato per i trattamenti decorrenti dall'1.1.08 nella misura del 40% della retribuzione, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento, valutando i periodi di lavoro dipendente svolto nel settore agricolo o in altro settore, purchè quella agricola sia l'attività prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda. Inoltre sono stabilite le modalità per il raggiungimento di 270 contributi giornalieri validi per il diritto alla pensione degli operai agricoli.

Si prevede altresì per il 2008 in via sperimentale un credito di imposta per i datori di lavoro agricolo delle zone dell'obiettivo "convergenza" e "competitività regionale" in relazione all'aumento delle giornate lavorative rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente.

Infine si stabilisce la diminuzione dell'aliquota per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria dello 0,3% dall'1.1.08, da destinare al finanziamento di iniziative formative continue per i dipendenti agricoli.

- **Commi da 67 a 70 – Sgravi contrattazione di 2° livello**

Viene istituito il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di 2° livello ed inoltre si istituisce allo stesso scopo un Osservatorio in materia presso il Ministero del Lavoro con la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali. Il Fondo per il triennio 2008 – 2010 avrà una dotazione di 650 milioni di Euro l'anno.

Si demanda ad un decreto del Ministro dell'Economia e Finanze e del Ministro del Lavoro l'emanazione delle disposizioni per rendere effettiva la deducibilità ai fini fiscali o ridurre la tassazione sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di 2° livello.

- **Comma 71 – Prestazione di straordinario**

Viene eliminato il contributo aggiuntivo all'INPS per le prestazioni di lavoro straordinario.

- **Commi da 72 a 74 – Istituzioni di Fondi per l'occupazioni dei giovani**

Per consentire ai soggetti d'età inferiore a 25 anni ovvero a 29 anni se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati ovvero per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali, vengono istituiti presso il Ministero del Lavoro 3 Fondi con la dotazione complessiva iniziale di 150 milioni di Euro per l'anno 2008, prevedendosi che entro 180 giorni saranno emanati le disposizioni sulle modalità operative dei Fondi con Decreto dei Ministri del Lavoro, Economia, Sviluppo Economico e Politiche Giovanili.

- **Commi 77 e 78 – Riscatto studi universitari**

Per le domande di riscatto del periodo di studi universitari presentati dall'1.1.08 sono consentiti versamenti rispetto alle somme dovute anche in 120 rate mensili senza interessi ed allo scopo sono utilizzabili le risorse già stanziare dal Decreto legge n° 81/07.

- **Comma 79 – Iscritti alla gestione separata**

Si fissano le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata che non sono assicurati presso altre forme obbligatorie nelle seguenti misure:

- 24% per il 2008
- 25% per il 2009
- 26% per il 2010

- **Comma 84 – Indennità di disoccupazione per lavoratori sospesi dal lavoro**

In attesa della riforma sugli ammortizzatori sociali per l'anno 2008 si riconosce nel limite di 20 milioni di Euro l'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni dovute ad eventi transitori esclusivamente in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con Decreto interministeriale Lavoro – Economia.

Al Decreto è rimessa inoltre l'individuazione dell'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori, nonché del numero dei beneficiari.